

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malferttheiner
Dott. Alfredo Molinari
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malferttheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Michael Schieder
Dott. Stephanie Vigil

Circolare

numero:	14i
del:	2019-01-24
autore:	Stefano Seppi Peter Winkler

A tutti i nostri clienti

Legge Finanziaria 2019

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2019¹, c.d. “Legge di bilancio 2019”.

1 Posticipati gli aumenti delle aliquote IVA dal 2019²

Per il 2019 le aliquote IVA resteranno invariate.

Dal 2020:

- l’aliquota IVA ridotta del 10% passerà al 13%;
- l’aliquota IVA del 22% passerà al 25,2% (dal 2021 al 26,5%).

2 Immobiliari di gestione – interessi passivi³

È possibile ora per le società immobiliari di gestione la decucibilità integrale degli interessi passivi sui muti ipotecari.

3 Regime forfettario – novità⁴

Per il regime forfettario⁵, previsto per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi), sono previste le seguenti novità:

Requisiti di accesso:

- è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti, da verificare con riferimento all’anno precedente (non sono variati i coefficienti di redditività).

Cause di esclusione:

- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indiretta-

1 Legge nr. 145 del 30.12.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2018

2 Art. 1, c. 2

3 Art. 1, c. 7 e 8

4 Art. 1, c. 9-11

5 Art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014

mente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;

- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Riepiloghiamo qui di seguito la tabella con i coefficienti di redditività

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ					
Prog.	Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovo limite ricavi/compensi	Coefficiente redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000		40%
3	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000		86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000		78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000		67%

4 Deducibilità IMU immobili strumentali⁶

Aumenta dal 20% al 40% la deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali

5 Lezioni private e ripetizioni – imposta sostitutiva⁷

A decorrere dal 2019, è possibile applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al 15% ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizio-

6 Art. 1, c. 12

7 Art. 1, c. 13-16

ni, svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

6 Flat tax – fino a € 100.000⁸

A decorrere dal 2020 sarà possibile applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche (ditte individuali / lavoratori autonomi) che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

In caso di opzione per tale regime:

- i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
- non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Cause di esclusione dal nuovo regime:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili⁹ o di mezzi di trasporto nuovi¹⁰;
- gli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;
- le persone fisiche che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

7 Nuovo regime delle perdite d'impresa¹¹

Le perdite di tutte le imprese IRPEF, semplificate e ordinarie, saranno compensabili solo con

⁸ Art. 1, c. 17-22

⁹ Art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72

¹⁰ Art. 53, comma 1, DL n. 331/93

¹¹ Art. 1, c. 23-26

altri redditi di impresa dell'anno, con riporto in avanti temporalmente illimitato. Ma con il limite dell'80% del reddito di ogni anno.

In via transitoria, limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata,

- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Perdite da contabilità semplificata del 2017

È prevista una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, formatesi in capo ai soggetti in contabilità semplificata a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa (in particolare per soggetti con rimanenze di magazzino rilevanti), in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

8 Detrazione IRPEF per i cani da guida¹²

È aumentata a € 1.000 (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

9 Mini IRES – tassazione agevolata utili reinvestiti¹³

A decorrere dal 2019 le imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, in presenza di precise condizioni, accedere ad un'IRES del 15% - nel limite dell'utile 2018 accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili.

L'agevolazione è applicabile anche ai soggetti IRPEF (imprenditori individuali, snc e sas), anche in contabilità semplificata¹⁴. Per tali soggetti L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

10 Web tax¹⁵

Dal 2019 viene introdotta un'imposta sui servizi digitali (c.d. web tax), con aliquota del 3% per i soggetti che nell'anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;

12 Art. 1, c. 27

13 Art. 1, c. 28-34

14 In tal caso i soggetti semplificati dovranno integrare le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva

15 Art. 1, c. 35-50

- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

11 Soppressione IRES agevolata per gli enti senza scopo di lucro¹⁶

È prevista la soppressione dell'IRES agevolata (12% anziché 24%) per gli enti del terzo settore. Sulla norma è già stato annunciato un intervento correttivo

12 Operatori sanitari – Nel 2019 divieto di invio delle fatture elettroniche contenenti i dati da inviare al STS (Sistema Tessera Sanitaria)¹⁷

Per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni relative ai dati da trasmettere al STS.

13 Credito d'imposta per acquisto/adattamento registratore di cassa¹⁸

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).

L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

14 Sponsorizzazioni e pubblicità – soppressione obbligo di autofatturazione¹⁹

È stata soppressa la disposizione²⁰ in base alla quale gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione / pubblicità in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari.

15 Cedolare secca sui negozi²¹

È possibile optare per la cedolare secca del 21% nei contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

16 Proroga iperammortamento (nessuna proroga maxi-ammortamento)²²

È stato prorogato l'iperammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

- entro il 31.12.2019;

ovvero

- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato

16 Art. 1, c. 51 e 52

17 Art. 1, c. 53

18 Art. 1, c. 55

19 Art. 1, c. 56

20 Art. 10, c. 2 del DL 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019"

21 Art. 1, c. 59

22 Art. 1, c. 60-65

dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione spetta ora in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti, come risulta dalla seguente tabella:

Investimenti	Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---

Nella Finanziaria 2019 non è prevista la proroga del maxi ammortamento.

17 Estromissione immobile della ditta individuale²³

È stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura²⁴, posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - ◆ nella misura del 60% entro il 30.11.2019;
 - ◆ il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

18 Proroga detrazioni fiscali maggiorate per risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici²⁵

Sono state prorogate anche al 2019 le detrazioni relative:

- agli interventi di efficienza energetica²⁶ (a seconda dei casi: 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%);
- agli interventi di recupero edilizio²⁷ (50%, fino importo max di € 96.000);
- all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione²⁸ (spesa max € 10.000).

19 Proroga detrazione bonus verde²⁹

È prorogata alle spese sostenute nel 2019 la detrazione IRPEF del 36%, nel limite massimo di

23 Art. 1, c. 66

24 Art. 43, comma 2, TUIR

25 Art. 1, c. 67

26 Art. 1, c. 67, lett. a)

27 Art. 1, c. 67, lett. b), n. 1

28 Art. 1, c. 67, lett. b), n. 2

29 Art. 1, c. 68

€ 5.000, per gli interventi di sistemazione a verde.

20 Finanziamenti a soci di cooperative³⁰

È prorogata al 31.12.2023 la disposizione³¹ in base alla quale possono continuare a svolgere la propria attività senza necessità di iscriversi all'Albo degli intermediari finanziari le società cooperative esistenti al 01.01.1996 e le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a € 15 milioni;
- l'importo unitario del finanziamento sia non superiore a € 20.000;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

21 Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo³²

È stata modificata la disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa. Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

Va segnalato che dal 2019:

- è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l'importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- sono state modificate / integrate le tipologie di spesa;
- il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute;

Inoltre già dal 2018:

- non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione;
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica;
- l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione.

22 Credito d'imposta riciclaggio plastica³³

È previsto il riconoscimento per il 2019 e il 2020 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti

30 Art. 1, c. 69

31 Art. 112, c 7 del D.Lgs. n. 385/93

32 Art. 1, c. 70-72

33 Art. 1, c. 73-77

dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

23 Proroga bonus "Formazione 4.0"³⁴

È prorogato per il 2019 il bonus "Formazione 4.0"³⁵, con una rimodulazione a seconda delle dimensioni dell'impresa.

24 Canone RAI³⁶

È confermato il riconoscimento a regime del canone RAI nella misura di € 90.

25 Saldo e stralcio delle cartelle per i soggetti in grave difficoltà³⁷

Per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.

La regolarizzazione vale per:

- omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati³⁸;
- omessi versamenti dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali e alla Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Per aderire il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

26 Investimenti in start-up innovative³⁹

È stato disposto l'aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative⁴⁰.

27 Aumentato il limite di utilizzo del contante per turisti UE - extraUE⁴¹

È stato aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante⁴², per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE ed extraUE.

28 Rientro pensionati in Italia⁴³

È prevista la tassazione con imposta sostitutiva del 7% per i pensionati che si sposteranno in un Comune del Sud fino a 20.000 abitanti.

34 Art. 1, c. 78-81

35 Art. 1, c. 46-55, Legge Finanziaria 2018.

36 Art. 1, c. 89-90

37 Art. 1, c. 184-199

38 Artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72

39 Art. 1, c. 218

40 Art. 29 del DL n. 179/2012

41 Art. 1, c. 245

42 Art. 3, c. 1 del DL n. 16/2012

43 Art. 1, c. 273-274

29 Indennizzo rottamazione licenze⁴⁴

È ora a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo⁴⁵ a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune.

A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo. In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età (57 se donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.

È prorogato infine l'aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

30 Fattura elettronica a consumatori finali⁴⁶

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate su richiesta dei consumatori stessi⁴⁷.

31 Bonus asili nido⁴⁸

Aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. "asilo nido" per il triennio 2019 – 2021.

Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

32 Bonus cultura ai diciottenni⁴⁹

È stato riproposto anche per il 2019 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019.

33 Erogazioni liberali per ristrutturazioni di impianti sportivi⁵⁰

È previsto un credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti (imprese e privati) che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione e/o restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

34 Esenzione imposta di bollo per associazioni sportive dilettantistiche⁵¹

È stata estesa l'esenzione dell'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

44 Art. 1, c. 283-284

45 Art. 1 del D.Lgs. n. 207/96

46 Art. 1, c. 354

47 Modifica all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

48 Art. 1, c. 488

49 Art. 1, c. 604

50 Art. 1, c. 621-628

51 Art. 1, c. 646

35 Bonus pubblicità – requisiti “de minimis”⁵²

I soggetti che intendono accedere al “bonus pubblicità”⁵³ sono obbligati al rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”⁵⁴.

36 Rivalutazione dei beni d’impresa⁵⁵

Le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

37 Incentivi / disincentivi acquisto auto nuove⁵⁶

Sono stati previsti:

- disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di Co2 superiori ad una certa soglia e
- incentivi, sotto forma di sconti sul prezzo (che deve essere inferiore a € 50.000, IVA esclusa), per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni dal 01.03.2019 al 31.12.2021.

Detrazione per acquisto e/o posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli

È riconosciuta una detrazione per i soggetti che sostengono dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spese relative all’acquisto e/o posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000 e va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo (vale anche per spese analoghe sostenute su parti comuni condominiali).

38 Riduzione tassa automobilistica per veicoli storici⁵⁷

È prevista la riduzione al 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, con certificato di rilevanza storica⁵⁸ e riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

52 Art. 1, c. 762

53 Art. 57-bis del DL. n. 50/2017

54 Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013

55 Art. 1, c. 940-948

56 Art. 1, c. 1031-1047

57 Art. 1, c. 1048

58 Art. 4, Decreto MIT 17.12.2009

39 Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni⁵⁹

È possibile rivalutare da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali il costo di acquisto di:

- terreni e partecipazioni non qualificate (con aliquota del 10%) e
- partecipazioni qualificate (con aliquota del 11%)

posseduti alla data del 01.01.2019.

Entro il 30.06.2019 si deve provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

40 Abrogazione IRI⁶⁰

È stato abrogato il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (di fatto mai entrato in vigore).

41 Acquisto veicoli elettrici o ibridi⁶¹

È previsto per il 2019 il riconoscimento, a favore dell'acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2.

42 Abrogazione ACE⁶²

È soppressa dal 2019 l'agevolazione ACE.

43 Agevolazione IMU immobili in comodato⁶³

È prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale riduzione è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.

44 Acconto cedolare secca⁶⁴

L'acconto per la cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

59 Art. 1, c. 1053-1054

60 Art. 1, c. 1055

61 Art. 1, c. 1057-1064

62 Art. 1, c. 1080

63 Art. 1, c. 1092

64 Art. 1, c. 7 e 8

Pete Buchle Kaufant: Alan Engle